



**FOSSATI** STUDIO  
COMMERCIALE  
CONNECITE

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Ultimi giorni per essere riammessi al pagamento dei ruoli decaduti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l'approvazione del D.Lgs. n. 159 del 24.09.2015 si è aperta una **nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia**. La novità riguarda tutti coloro che sono **decaduti da un piano di rateazione entro i 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto (22.10.2015)**. In buona sostanza, **chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015**, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di **72 rate mensili**. Occorre **presentare la domanda entro il 21 novembre 2015**. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell'Area Cittadini e nell'Area Imprese del sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it). La domanda può essere presentata **mediante consegna presso gli uffici di Equitalia oppure con il servizio postale**. In quest'ultima eventualità, ai fini del rispetto, per prudenza, del termine, **è bene prendere come riferimento la data di ricezione del plico ad opera dell'Agente della Riscossione**. Ci sono però alcuni **limiti alle regole generali sulla rateizzazione**: i) il **nuovo piano concesso non è prorogabile**; ii) si decade da quest'ultimo piano in caso di **mancato pagamento di due rate anche non consecutive**.

#### **Premessa**

L'art. 19 del DPR 602/73 prevede che **le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento "esecutivo"** possano essere **dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili** (dilazione "ordinaria") **o di 120 rate mensili** (dilazione "straordinaria"). E' altresì prevista la

possibilità **di domandare che il predetto piano di dilazione (straordinario o ordinario) sia prorogato per una sola volta sino ad un ulteriore periodo e fino a 72 mesi**, qualora il debitore dimostri il peggioramento della difficoltà economica e ove non sia intervenuta la decadenza dalla dilazione (dilazione prorogata).

Tipologia di Piano di rateazione	Durata massima della rateazione
Piano di "rateazione ordinario"	Durata massima di <b>72 mesi</b>
Piano di "rateazione straordinaria"	Durata massima di <b>120 mesi</b>
Piano di "rateazione in proroga ordinario"	Durata massima di <b>72 mesi</b>
Piano di "rateazione in proroga straordinaria"	Durata massima di <b>120 mesi</b>

#### **OSSERVA**

**Ciascuna rata**, salvo situazioni eccezionali, **non può essere inferiore a 100,00 euro e**, per l'accesso alla dilazione, **non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria**, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

**Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali**, quindi può riguardare, ad esempio, l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, **l'imposta di registro, l'IMU e i contributi INPS.**

La disciplina della rateazione è stata riformata dal DLgs. 24.9.2015 n. 159. **Tra le principali novità**, si segnala che:

- per **gli importi sino a 50.000,00 euro**, la rateazione è concessa su istanza di parte, per cui non è necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica;
- **la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate** anche non consecutive, **e non più otto**;
- **se il debitore decade dalla dilazione, può essere riammesso a condizione che**, quando presenta la domanda, **abbia pagato le rate scadute**;
- la **presentazione della domanda osta all'adozione dell'ipoteca esattoriale**, del fermo dei beni mobili registrati (ma non invalida quelli già disposti) e di nuove azioni esecutive;
- **l'accoglimento della domanda**, unito al pagamento della prima rata, sospende le esecuzioni in corso, **salvo la presenza di atti espropriativi "irreversibili"** (si pensi all'esito positivo dell'incanto o all'istanza di assegnazione).

**Le novità del DLgs. 159/2015 operano dalle dilazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015.**

#### **RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI**

---

---

---

**L'art. 15 co. 7 del DLgs. 24.9.2015 n. 159 ha introdotto, peraltro, una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015 (entrata in vigore del decreto), siano decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 21.11.2015.**

Al contribuente è stato **concesso** un piano di rateazione nei 24 mesi precedenti alla data del **22.10.2015**

Al contribuente è **decaduto** da un piano di rateazione nei 24 mesi precedenti alla data del **22.10.2015**

In questo caso, può **presentare domanda** di rateazione in deroga entro e non oltre il prossimo **21.11.2015**

In assenza di dati normativi contrari, **la riammissione dovrebbe essere possibile anche per coloro i quali risultano decaduti da una precedente riammissione alla dilazione** (si pensi alla **riammissione concessa dall'art. 11-bis del DL66/2014, come modificato dal DL 192/2014**, che aveva riammesso alla dilazione i contribuenti che, al 31.12.2014, erano decaduti da una pregressa dilazione, **se la domanda fosse stata presentata entro il 31.7.2015**).

**Dovrebbe essere irrilevante**, ai fini dell'accesso a tale dilazione, **la tipologia di debito rateizzata**; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti "esecutivi"), **rientrano nel beneficio**, tra le altre, **le rateazioni sia di tributi** (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di **contributi dovuti all'INPS o di premi INAIL**.

Per fruire della riammissione alla dilazione, **i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 21.11.2015.**

Sul punto, si precisa che Equitalia (comunicato stampa del 22.10.2015) **ha annunciato che sul proprio sito internet istituzionale ([www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)) sono presenti i modelli per la domanda di riammissione alla dilazione dei ruoli**, ai sensi dell'art. 15 co. 7 del DLgs. 159/2015.

#### **OSSERVA**

La domanda può essere presentata **mediante consegna presso gli uffici di Equitalia oppure con il servizio postale**. In quest'ultima eventualità, ai fini del rispetto, per prudenza, del termine, è **bene prendere come riferimento la data di ricezione del plico ad opera dell'Agente della Riscossione**.

**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI DAL 22/10/2013 AL 21/10/2015**

(art.15 comma 7 Dlgs n. 159/2015)

**F**II/La sottoscritto/a..... nato/a il.....  
a..... (Prov.....) codice fiscale..... in proprio (persone fisiche); in qualità di titolare/rappresentante legale del/della.....

codice fiscale della ditta/società.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa istanza dichiara di eleggere domicilio presso:

 la propria abitazione; il proprio ufficio/la propria azienda; altro.....

Comune.....(Prov.....)

indirizzo..... CAP.....

tel..... e-mail/PEC .....

II/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive<sup>1</sup> e riconosce che Equitalia ..... Spa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di Posta elettronica dichiarato.**VISTO**

*l'art. 15, comma 7 del Dlgs n. 159/2015, secondo cui: "(7). Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli Agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del DPR n. 602/1973, come modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione".*

**DICHIARA<sup>2</sup>** di essere decaduto dal beneficio della rateazione nel periodo ricompreso tra il 22/10/2013 e il 21/10/2015, con riferimento ai seguenti avvisi/cartelle<sup>3</sup>/piani:

n.....n.....

n.....n.....

n.....n.....

*(da barrare solo in caso di istanza presentata in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/società)* consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità di essere titolare/rappresentante legale della suddetta ditta/società**CHIEDE**la dilazione in n. .... rate mensili<sup>4</sup> delle "somme iscritte a ruolo e non ancora versate" oggetto dei suddetti avvisi/cartelle/piani.**N.B.** Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.<sup>1</sup> Eventuali comunicazioni di variazione di domicilio dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato a questa richiesta<sup>2</sup> Attenzione: la rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n.3/2012) ovvero se è stata presentata una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare).<sup>3</sup> Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps. Si rammenta che per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateizzazione, l'Agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal DPR n. 602/1973.<sup>4</sup> Il numero massimo di rate concedibili non potrà essere superiore a 72 rate mensili e l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro.

Il/La sottoscritto/a autorizza Equitalia ..... Spa al trattamento dei propri dati contenuti in questa istanza e nei relativi allegati, ai sensi del Dlgs n. 196/2003, per le finalità connesse e strumentali alla sua trattazione (in mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Equitalia ..... Spa, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di .....

allego copia del documento di riconoscimento dell'istante, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

#### OPPURE

attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra ..... identificato/a mediante documento di riconoscimento ..... numero..... rilasciato da ..... in data .....

Data ..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto .....

#### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

*(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso)*

Io sottoscritto/a .....

in proprio  
 in qualità di titolare/rappresentate legale del/della .....

delego il/la Sig./Sig.ra .....

a consegnare la presente istanza di rateizzazione;  
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di rateizzazione;  
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente istanza (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento dell'istanza, provvedimento di rigetto).

Luogo e data.....

Firma del delegante .....

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*

Come già anticipato in premessa, **Equitalia**, nel citato comunicato del comunicato stampa del 22.10.2015) **conferma che questa specifica dilazione:**

- ➔ **opera, per coloro i quali sono decaduti** da una pregressa dilazione dei ruoli **nei 24 mesi antecedenti** l'entrata in vigore del DLgs. 159/2015 (data che coincide con il 22.10.2015)
- ➔ opera solo se **la relativa domanda è presentata entro il 21.11.2015;**
- ➔ **decade se si verifica il mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive;
- ➔ **può essere al massimo di 72 rate mensili e non è prorogabile.**

## OSSERVA

Per essere riammessi alla dilazione, dunque, **è sufficiente presentare la domanda, senza dimostrare la difficoltà finanziaria nemmeno in caso di debiti superiori a 50.000,00 euro.**

Sulla base del dato normativo, **la domanda di dilazione:**

- **inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale**, ferma restando la validità delle misure già disposte;
- **osta all'avvio di nuove azioni esecutive.**

**Il pagamento della prima rata**, comunque, **sospende le esecuzioni in corso, salvo la presenza di atti espropriativi "irreversibili"** (si pensi all'esito positivo dell'incanto o all'istanza di assegnazione). Oltre a ciò, **pagata la prima rata**, il **debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e**, come prevede l'art. 48-bis del DPR 602/73, **non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.**

Riammissione alla dilazione	caratteristiche
Momento di decadenza dalla pregressa dilazione	Nei 24 mesi antecedenti la data di entrata in vigore del DLgs. 159/2015 (22.10.2015)
Termine di presentazione della domanda	21.11.2015
Numero massimo di rate	72
Possibilità di proroga	NO
Decadenza	Mancato pagamento di due rate

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti